

Provincia di Prato

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 20 - Riunione del 3 settembre 2025

Il giorno 3 settembre 2025 alle ore 8:00 il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dott. Claudio Antonelli, del dott. Sauro Pasquini e del dott. Michele Marinozzi, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 28 del 14/11/2022, si è riunito in video-audio conferenza per esaminare la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo risorse decentrate – Personale dipendente per l'anno 2025,

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

preso atto della documentazione attinente la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2025 – Personale Dipendente, trasmessa dalla Dott.ssa Bonciolini – Dirigente dell'Area Amministrativa - con email del 02/09/2025 (Determina dirigenziale n. 1206/2025 e Relazione tecnico-finanziaria del contratto collettivo decentrato integrativo – anno 2025);

premesso quanto previsto da

- art. 8, comma 7, del CCNL 16.11.2022 che demanda al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in virtù del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'Organo di Revisione;
- normativa contrattuale che regola la costituzione del fondo per l'anno 2025, e in particolare il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 16.11.2022, artt. 79 e ss.;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – ed in particolare:
 - la circolare RGS n. 20/2015 che detta le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
 - la circolare RGS n. 12/2016 che detta ulteriori indicazioni circa il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015, con specifico richiamo alla scheda tematica 1.3 circa la contrattazione integrativa;
 - la circolare n. 20/2017 – Vademecum, che alla sezione 7.3 "I controlli sulla contrattazione Integrativa" prevede che il Collegio, nella sua funzione di controllo, è tenuto a verificare la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa nonché la conformità dei

contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia;

- la circolare RGS n. 23 dell'8 giugno 2024 che detta le disposizioni per la redazione del Conto Annuale 2023, con particolare riferimento alle indicazioni circa la certificazione della costituzione del Fondo e per la successiva certificazione dell'accordo economico sulla destinazione delle risorse ai sensi dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022 (certificazione disgiunta);

considerando che

- in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 rilevano:

- art. 79, "Fondo risorse decentrate: costituzione", del C.C.N.L. 16.11.2022 il quale prevede la costituzione di un fondo unico costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate nell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, relative all'anno 2017, e incrementato con importi variabili di anno in anno;

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

- il DL n. 34/2019 "cd. Decreto Crescita" che, all'art. 33 comma 1-bis prevede, tra l'altro, che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"* e rinvia ad un Decreto attuativo, emanato l'11 gennaio 2022 il quale, all'art. 1 comma 2, prevede la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle riguardanti il trattamento accessorio, dal 1° gennaio 2022;

- il D.L. n. 25/2025, che all'art. 14 comma 1-bis prevede che *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”*;

visti

- il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in L. n. 96 del 21/06/2017 e in particolare l'art. 40 in conseguenza del quale per la Provincia di Prato non si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il proprio parere n. 18 del 25.07.2025, con il quale è stato attestato il rispetto degli equilibri di Bilancio a seguito dell'incremento previsto dal D.L. 25/2025;
- la determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Amministrativa n. 1206 del 02.09.2025 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo per il personale dipendente anno 2025 sulla base del C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, ed in particolare del sopra riportato art. 23, comma 2, come richiamato dall'art. 67, comma 7, del CCNL stesso;
- la Relazione Tecnico – Finanziaria datata 2 settembre 2025 del Direttore dell'Area Amministrativa sulla Costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2025;

preso atto del

- visto positivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Direttore dell'Area Amministrativa espresso in data 02.09.2025;

certifica che

- 1) le risorse finanziarie stabili destinate per l'anno 2025 al Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16.11.2022 del personale dipendente - determinate con atto di costituzione del Dirigente n. 1206 del 02/09/2025 - risultano avere carattere di certezza, stabilità e continuità per € 406.285,74 (*di cui € 257.193,23 extra limite*) e, conseguentemente, ineludibili ai fini dell'iscrizione in bilancio, oltre alle poste variabili per € 84.383,71 extra limite, come dettagliato nella DD richiamata;

- 2) è rispettato il vincolo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, come adeguato ai sensi del D.L. 34/2019 art. 33 comma 1-bis come indicato in premessa, dal momento che le risorse 2025 destinate al trattamento accessorio del personale e ricomprese nel limite non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, importo automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 e aumentato secondo quanto previsto dal D.L. 34/2019 e dal relativo decreto attuativo;
- 3) le risorse variabili aggiuntive alimentano il Fondo 2025 nel rispetto di quanto indicato dalla Magistratura contabile e dalla Ragioneria Generale dello Stato (parere RGS prot. 257831 del 18 dicembre 2018) oltre a quanto stabilito dall'art. 79 commi 3 e 6 del CCNL 16.11.2022, relativamente agli istituti non soggetti al vincolo;
- 4) il complesso delle risorse è di € 490.669,45.

Null'altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione del presente verbale redatto ai sensi dell'art. 237, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, procede alla sottoscrizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Claudio Antonelli

dott. Sauro Pasquini

dott. Michele Marinozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.